

Ai gentili Clienti



Loro sedi

Oggetto: RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO

Con l'approvazione della Legge Fornero (L. n.92 del 28 giugno 2012) sono stati introdotti alcuni interventi in materia fiscale che hanno lo scopo di finanziare la riforma del lavoro. Il primo di questi riguarda la misura della deducibilità dei costi legati alle autovetture di imprese e professionisti che è stata significativamente ridotta.

Le nuove regole per la deducibilità delle autovetture

L'articolo 164 del Tuir stabilisce una misura forfettaria di rilevanza dei veicoli nell'ambito dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo, fissando un limite alla deducibilità dei costi, limite che viene oggi significativamente ridotto. La modifica di per sé opera in maniera davvero semplice, di fatto modificando due percentuali di rilevanza:

<p>per le "ordinarie" autovetture di imprese e professionisti</p>		<p>la misura delle deduzione è stata oggi ridotta dal 40% al 27,5%, mentre il limite superiore di rilevanza del costo del veicolo è stato mantenuto ad € 18.076. Questo significa che, indipendentemente dal valore della vettura, il costo di acquisto sarà deducibile nel limite di €4.970,90;</p>
<p>per le autovetture date in utilizzo promiscuo ai dipendenti</p>		<p>la deducibilità dei costi viene ridotta dal 90% al 70% (per questa fattispecie, si ricorda, non è previsto un limite superiore alla rilevanza del costo del veicolo).</p>

Tali percentuali, si ricorda, riguardano tanto il costo di acquisizione della vettura (ammortamenti, *leasing* e canoni di noleggio), quanto le spese di gestione (carburanti, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc.). Nessuna modifica è stata, invece, apportata con riferimento alle disposizioni fiscali inerenti le vetture utilizzate dagli agenti di commercio nell'ambito della loro attività, per le quali è stata mantenuta la percentuale di deduzione dell'80% con limite superiore al costo del veicolo di € 25.822,84.

	Ante L. n.92/12	Post L. n.92/12
Autovetture	40% (MAX € 18.076)	27,5% (MAX € 18.076)
Agenti e rappresentanti	80% (MAX € 25.822,84)	80% (MAX € 25.822,84)
Uso promiscuo al dipendente	90%	70%

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Decorrenza

Tali misure ridotte di deducibilità hanno decorrenza dal **2013** (per la precisione, si tratta del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, che appunto sarà il 2013 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

È comunque previsto il ricalcolo obbligatorio degli acconti 2013: pertanto la prossima estate, in sede di compilazione del modello UNICO 2013, i contribuenti saranno chiamati a determinare il saldo delle imposte 2012 sulla base delle previgenti misure di deducibilità, ma nel calcolo degli acconti occorrerà rettificare la base imponibile determinata con il metodo storico incrementandola opportunamente dei costi auto che diverranno indeducibili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016